

TIME DEPOSIT

Informazioni sulla Banca

Denominazione e forma giuridica: BANCA INVESTIS S.p.A. a socio unico

Sede Legale: V. San Dalmazzo, 15 – 10122 Torino Tel. 011.0828.1 Fax 011.0828.800

Sito internet: www.bancainvestis.com

Capitale sociale € 55.200.625,89 i.v.

Iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, Codice Fiscale e P. IVA n. 02751170016

Codice azienda Bancaria n. 3043 Albo banche n. 5319

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Capogruppo del Gruppo Banca Investis

Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n. 239

Dati e qualifica del soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

Codice consulente:

Nome:

Cognome:

Indirizzo:

Telefono:

E-mail:

N° iscrizione albo:

CHE COSA È IL TIME DEPOSIT

Il Conto di Time Deposit (di seguito, il “**TD**”) è una forma di deposito di denaro vincolato a una scadenza. Il deposito ha, quindi, una durata a tempo determinato e prevede un tasso prestabilito. L'importo oggetto del vincolo non è disponibile per tutta la durata del deposito, salvo per il caso di estinzione anticipata del Cliente nei termini previsti. L'importo del deposito è stabilito dal Cliente in conformità ai tagli minimi di importo stabiliti dalla Banca. L'esistenza di un conto corrente con la Banca e l'essere residenti nel territorio nazionale (per le cui condizioni si rimanda allo specifico Foglio Informativo) costituiscono il presupposto fondamentale per l'attivazione del TD.

Sul conto corrente non possono essere regolate altre operazioni al di fuori del conferimento della somma e della capitalizzazione delle competenze, oltre alle eventuali spese specificatamente previste per il prodotto. Tali operazioni sono registrate anche al fine del periodico invio dell'estratto conto.

Gli interessi creditori, calcolati al tasso convenuto per tutta la durata del TD, sono corrisposti alla scadenza

del vincolo e sono accreditati, al pari della somma vincolata sul conto corrente.

Alla scadenza prevista – ovvero per il caso di recesso anticipato del Cliente nei termini previsti – il deposito si estingue automaticamente, senza che vi sia la possibilità di rinnovo.

PRINCIPALI RISCHI (GENERICI O SPECIFICI)

Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la Banca non sia in grado di rimborsare al Cliente, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la Banca aderisce al sistema di garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (www.fitd.it) che assicura a ciascun depositante una copertura fino a 100.000,00 euro complessivi. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il documento "Informazioni di base sulla protezione dei depositi" disponibile su sito internet della Banca nella sezione "Trasparenza" e presso tutte le filiali della Banca.

Un ulteriore rischio è connesso all'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi. In particolare, i depositi di liquidità per l'importo eccedente i 100.000,00 Euro sono assoggettati alla nuova disciplina introdotta in Italia dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, di recepimento della Direttiva BRRD (*Bank Recovery and Resolution Directive*), che ha introdotto in tutti i paesi europei regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche e delle imprese di investimento. In particolare, qualora si verificassero i presupposti per la gestione di una eventuale situazione di crisi della Banca, i depositi di importo superiore a 100.000,00 Euro potrebbero essere sottoposti alla procedura di "bail-in", con rischio per il Cliente di subire la riduzione del valore o la conversione in azioni dei depositi per la parte eccedente i 100.000,00 Euro. L'ordine di priorità per il "bail-in" è il seguente: i) azionisti; ii) detentori di altri titoli di capitale; iii) altri creditori subordinati; iv) creditori chirografari; v) persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l'importo eccedente i 100.000,00 euro; vi) fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al "bail-in" al posto dei depositanti protetti.

PER SAPERNE DI PIU':

La Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, sul sito della Banca nella sezione "Trasparenza" e presso tutte le filiali della Banca.

La Guida I pagamenti nel commercio elettronico, sul corretto utilizzo degli strumenti di pagamento nell'e-commerce, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it e sul sito della Banca nella sezione "Trasparenza".

Principali Condizioni Economiche

Interessi sulle somme vincolate		
Tasso creditore annuo nominale (al lordo della ritenuta fiscale) nella misura pattuita al momento dell'accensione del Deposito con un minimo pari a:	1.00%	Vincolo a 3 mesi
	1.15%	Vincolo a 6 mesi
	1.25%	Vincolo a 9 mesi
	1.30%	Vincolo a 12 mesi

Valute e disponibilità

Costituzione del vincolo	Addebito in conto corrente delle somme oggetto di vincolo con valuta pari alla data di accensione dello stesso.
Estinzione del vincolo	Accredito in conto corrente delle somme oggetto di vincolo con data e valuta pari alla data di estinzione del vincolo sia in caso di scadenza naturale sia in caso di estinzione anticipata.
Accredito interessi netti creditori	Alla scadenza del vincolo con valuta pari alla data di scadenza. In caso di estinzione anticipata alla data di estinzione con valuta pari alla data di accredito.

Altre Condizioni Economiche

Spesa apertura Time Deposit	0,0
Spese Apertura Vincoli	0,0
Spese estinzione anticipata vincoli	0,0
Importo minimo vincolabile	Euro 10.000
Ritenuta Fiscale	Vigente tempo per tempo
Liquidazione degli interessi	Alla scadenza estinzione del vincolo
Base calcolo interessi	Divisore anno civile
Estinzione anticipata del vincolo ¹	Possibile solo per l'intero importo del vincolo

¹ L'esercizio del recesso del vincolo comporta una prenotazione che diventa effettiva trascorsi 35 giorni dalla data di prenotazione, trascorsi i quali, la partita vincolata viene riaccredita sul conto corrente ordinario con valuta corrispondente al giorno di riaccredito e vengono liquidati gli interessi maturati fino a quel momento. Entro il termine dei 35 giorni, è in facoltà del Cliente richiedere l'annullo della prenotazione; in questo caso i vincoli e il calcolo degli interessi proseguiranno sino alla scadenza originaria prevista.

RECESSO DAL CONTRATTO QUADRO DI TIME DEPOSIT

Il contratto quadro per l'apertura di un TD è a tempo indeterminato. Nel caso in cui non vengano effettuate operazioni per un periodo continuativo di 24 mesi, il contratto si intenderà risolto di diritto, senza necessità di comunicazione. In caso di recesso dal contratto quadro, sia ad iniziativa del Cliente che della Banca, le partite già vincolate in vigore del contratto continuano ad essere regolate dalle condizioni economiche e dalle clausole contrattuali in atto al momento della costituzione del vincolo, fino alla loro naturale scadenza.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Non oltre due mesi dalla comunicazione di recesso formalizzata dal Cliente, allo scopo di consentire l'ordinato regolamento e conclusione dei rapporti eventualmente pendenti.

RECLAMI E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Il Cliente può presentare reclamo a Banca Investis S.p.A. con una delle seguenti modalità:

- raccomandata a/r indirizzata a:
Banca Investis S.p.A.
Ufficio Reclami
Via San Dalmazzo, 15
10122 Torino
- posta elettronica: reclami@bancainvestis.com
- posta elettronica certificata (PEC): bancainvestis@legalmail.it
- consegna diretta del reclamo alla filiale della Banca presso la quale è intrattenuto il rapporto.

Il reclamo deve contenere i dati anagrafici del Cliente e la sua sottoscrizione, l'indicazione dei rapporti oggetto di contestazione (ad es. il n. del conto corrente/dossier titoli) e una chiara e precisa esposizione dei fatti contestati.

LA BANCA RISPONDE AI SEGUENTI RECLAMI:

1. entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione in caso di reclami in materia di servizi di pagamento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giorni lavorativi per motivi indipendenti dalla sua volontà, invia una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non può superare i 35 giorni lavorativi;
2. entro 60 giorni dalla ricezione in caso di reclami relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari. Se insoddisfatto dell'esito o in caso di mancato riscontro nei termini previsti, prima di adire l'autorità giudiziaria il Cliente può rivolgersi:

3. all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) in caso di reclami relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari. Per sapere come rivolgersi all' Arbitro Bancario Finanziario e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito ww.arbitrobancariofinanziario.it, richiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia oppure chiedere alla filiale di riferimento della Banca. Ai fini della risoluzione in via stragiudiziale delle controversie con la Banca, i Clienti possono inoltre rivolgersi:
- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario (www.conciliatorebancario.it);
 - ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero di Giustizia.